DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE PRESTI SERVIZIO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 2

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno determinati ogni anno: il contingente massimo del personale insegnante, autorizzato a prestare il servizio di cui all'articolo 1; d'intesa con l'UNESCO, i paesi in via di sviluppo presso i quali gli insegnanti potranno prestare la loro opera; le modalita' di controllo per tutto il periodo di permanenza all'estero.

Versione in vigore dal 11 maggio 1968, non più in vigore dal 1 gennaio 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 2 aprile 1968, n. 465
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-favore-del-personale-insegnante-di-ruolo-della-scuola/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it